

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

78.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		MEUCCI	1206, 1207
PRESIDENTE	1183	MORO DINO	1188, 1189
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		RACCHETTI, <i>Relatore</i>	1191
FODERARO ed altri: Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondaria e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante (<i>Approvate in un testo unificato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (49 - 83 - 410 - 660 - 773 - 752 - 971 - 1068 - 1096 - 1276 - 1293 - 1280 - 1404 - 1415 - 1431 - 1453 - 1600 - 1601 - 1932 - 2062 - 2172 - 2351 - 2386 - 2716-B);		RAICICH	1207
Senatori SPIGAROLI ed altri: Sospensione dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, concernente l'abilitazione all'esercizio dell'insegnamento secondario (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (3101)	1184	RAUSA	1207
PRESIDENTE	1184, 1189, 1191, 1192, 1206, 1207	ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1189, 1192, 1207
BADALONI MARIA	1191	SANNA	1206
CANESTRI	1189	TEDESCHI	1184, 1185, 1207
DALL'ARMELLINA, <i>Relatore</i>	1185	Votazione segreta:	
GIOMO	1191	PRESIDENTE	1207

La seduta comincia alle 9.

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Mengozzi, Patrini e Bernardi sostituiscono rispettivamente i deputati Fusaro, Lettieri e Reale Giuseppe.

Seguito della discussione delle proposte di legge Foderaro ed altri: Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante (Approvati in un testo unificato dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificati dalla VI Commissione permanente del Senato) (49-83-410-660-733-752-971-1068-1096-1276-1293-1380-1404-1415-1431-1453-1600-1601-1932-2062-2172-2351-2386-2716-B); Senatori Spigaroli ed altri: Sospensione dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, concernente l'abilitazione all'esercizio dell'insegnamento secondario (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3101).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Foderaro ed altri, Pitzalis, Cavaliere, Bronzuto ed altri, Romanato ed altri, Reale Giuseppe e Meucci, Alessi, Pisoni ed altri, Riccio, Laforgia ed altri, Bronzuto ed altri, Giordano ed altri, Tantalo ed altri, Azimonti ed altri, Pavone ed altri, Moro Dino ed altri, Bronzuto ed altri, D'Antonio, Racchetti e Rognoni, Alessi, Menicacci, Giomo e Bonea, Giomo ed altri, e dei senatori Spigaroli e Codignola: « Norme per il conseguimento dell'abilitazione nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante », già approvata, in un testo unificato, dalla nostra Commissione e modificata dal Senato; e della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri: « Sospensione dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, concernente l'abilitazione all'esercizio dello insegnamento secondario », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 24 novembre scorso l'onorevole Dall'Armellina aveva svolto la relazione.

Dichiaro quindi aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

TEDESCHI. Non occorrono molte parole per sottolineare il disagio (che del resto si è espresso chiaramente anche nella relazione del collega Dall'Armellina) di tutti i membri della Commissione di fronte all'epilogo inglorioso di questa oscura vicenda. Tuttavia,

la prima cosa che mi sento di dover dire è che non si può accettare una situazione di tal genere, cercandone una spiegazione nei difetti del sistema bicamerale (è il solito discorso della Camera che fa e del Senato che disfa, o viceversa). Un siffatto tentativo potrebbe essere suggestivo sul terreno del qualunquismo; ma la verità è che, anche per ciò che riguarda questa vicenda, noi ci troviamo di fronte ad una maggioranza dai connotati politici indefinibili. Non si può parlare neppure di una linea politica coerente da parte dei diversi titolari del dicastero della pubblica istruzione.

Mi rendo conto che non potrò dilungarmi troppo, per ragioni di tempo, ma debbo dire che, anche per uno scrupolo personale, ho avuto cura di prendere visione di tutte le dichiarazioni e gli interventi del passato aventi per oggetto il provvedimento in esame. Posso così affermare che è veramente stupefacente confrontare i discorsi dell'onorevole Ferrari-Aggradi con quelli del suo collega Misasi, quelli dei relatori di maggioranza alla Camera con quelli dei relatori di maggioranza al Senato, gli interventi e le posizioni assunte di volta in volta, anche sui singoli articoli, nei confronti del provvedimento. Tutto è reso, poi, ancor più confuso dagli interventi (veri o inventati dal Governo, non sappiamo) di organizzazioni sindacali, anch'esse piuttosto inclini alle contraddizioni.

In definitiva, nella torbida vicenda di questo progetto di legge, si può trovare di tutto, fuorché la preoccupazione di operare per migliorare la scuola italiana e di ricercare una certa coerenza rispetto a dei principi che, tutto sommato, sembrava avessero realizzato un consenso piuttosto largo attorno ad un'idea centrale: quella, cioè, che aveva dato origine alle molte proposte di legge, che poi furono esaminate e valutate da un Comitato ristretto, nell'intento di trasfonderne lo spirito in un testo legislativo organico ed accettabile, idoneo a pervenire ad una soluzione di questo vecchio problema.

Nella primavera scorsa (durante le riunioni in sede deliberante) e nell'autunno precedente (durante lo svolgimento dei nostri lavori in sede referente), noi manifestammo le nostre preoccupazioni nei confronti di alcune novità che la maggioranza aveva voluto riprodurre, come ad esempio la riserva del venti per cento dei posti a concorso, che a noi appariva come una scappatoia per non abolire del tutto il vecchio esame di abilitazione. Allora noi fummo accusati di nutrire il sospetto di sempre verso le

posizioni della maggioranza, ma oggi purtroppo quelle nostre riserve trovano conferma nel testo che ci è pervenuto modificato dal Senato: infatti, in pratica, esso ripristina l'esame di abilitazione primitivo. Ora, il nostro Governo ha presentato dei decreti-legge diretti ad abolire l'esame di abilitazione, fingendo così di aderire al convincimento comune secondo il quale è necessario definire un nuovo sistema per il conseguimento dell'abilitazione ed anche per l'immissione in ruolo degli insegnanti: convincimento derivante dalla constatazione, espressa in quei dibattiti cui accennavo poc'anzi da noi tutti, che il sistema in vigore è profondamente inadeguato alle esigenze che è chiamato a soddisfare e dal fatto che un numero notevole di insegnanti da anni è alla ricerca di una sistemazione definitiva, è, soprattutto, dalla esigenza di non vibrare, tramite questo nuovo provvedimento, un altro colpo all'attuale livello degli studi.

Ricordo a questo punto che al Senato il Ministro ed il relatore di maggioranza entrarono in polemica, scegliendosi un interlocutore di comodo, il Movimento sociale italiano, cioè l'unico gruppo che sostenesse l'opportunità di dar vita ad un sistema di abilitazione didattica. Ora, il discorso pronunciato dal Governo al Senato non ha un serio fondamento in quanto, obiettivamente, il sistema dell'abilitazione didattica non potrebbe risolvere il problema dei fuori ruolo (la cui soluzione, comunque, potrebbe sempre apparire una soluzione parziale: ed a questo punto desidero rilevare che i corsi, così come sono stati congegnati, non hanno un contenuto di maggiore serietà rispetto ai colloqui ipotizzati dai sostenitori del sistema dell'abilitazione didattica). Noi quindi ci domandiamo per quale motivo sia stata assunta una posizione così qualunquistica dal relatore di maggioranza, il quale, oltre a ribadire la teoria non nuova — ma sempre ridicola — dei doppi estremismi, ha anche affermato essere molto facile, per gli esponenti dei gruppi di opposizione, manifestare delle critiche, ma che a queste debbono accompagnarsi delle proposte: dimenticando, evidentemente, le proposte presentate, ed in particolare quelle del gruppo comunista.

Quando si dice che dal 1974 in poi l'esame di abilitazione si rifarà come prima, si va a rispolverare lo spirito degli articoli che pubblicava *Il Giornale d'Italia*, cioè il famigerato discorso dei somari in cattedra; e si sostiene stranamente, contro quello che era stato un impegno lungamente discusso nel

paese, che i professori non sanno come insegnare e che cosa insegnare. Ora il Senato pretende di istruire gli insegnanti con un corso che comprende solo una cinquantina di lezioni.

Lo stesso Ministro della pubblica istruzione ha finto di ignorare che il testo del Senato distruggeva completamente quello che con la proposta di legge si era voluto approfondire, condividendo quanto aveva avuto modo di affermare nella sua relazione il senatore Limoni, ove si lamentava il modo col quale va avanti oggi la scuola. Che ci sia qualche insegnante che non ha imparato molto bene la grammatica latina o non conosce tutti i canti di Dante può essere anche vero, ma che poi il Ministro si contraddica dicendo che la legge ha dei limiti pur se offre un nuovo modo di conseguire l'abilitazione, è davvero strano.

Non credo che si possa continuare ad andare avanti senza che il Governo ci dica che cosa vuol fare in merito ad una nuova politica della scuola, senza che si ponga tale problema allo studio, perché questo è un suo preciso dovere.

Invece il Ministro non propone nulla e questo gli consente di dirsi d'accordo con il senatore Limoni e a civettare forse con il senatore Codignola, nel tentativo di far credere che chissà quale innovazione stiamo introducendo con la proposta di legge al nostro esame.

Tutto in fondo si riduce a gettare una miserevole offerta ai « sindacatini » della scuola i quali non capisco perché hanno fatto e fanno pressioni affinché il provvedimento sia approvato.

D'altra parte già la modifica al primo articolo ci dice chiaramente che questo nuovo modo di conseguire l'abilitazione non è che una scappatoia; senza dilungarsi poi sugli articoli successivi nei quali si prevede la possibilità di essere ammessi ai corsi in base ad una specie di graduatoria.

Quel che è più grave, poi, è che non si sa che fine faranno i giovani laureati. Dovranno aspettare fino al 1974 quando verrà istituita di nuovo l'abilitazione usuale ?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. La norma dice « fino al 1974 », e non « dal 1974 ».

TEDESCHI. Il rinvio alla legge di riforma universitaria non serve a niente, perché questa legge in discussione deve essere applicata adesso; e d'altra parte credo che ben pochi tra di voi sarebbero disposti a scom-

mettere che quella legge arriverà veramente in porto.

Quel che è certo è che si respinge sostanzialmente il concetto tante volte conclamato del nuovo metodo per conseguire l'abilitazione professionale; ci si lega solamente alla possibilità di una sanatoria, che sarà inoltre parziale ed insufficiente.

Quando al contenuto dei corsi, poi, la questione delle cinquanta ore di lezione è veramente incredibile. Si afferma che una persona che ha fatto quattro anni di università non è in grado di insegnare; che un avvocato, per esempio, dopo una vita intera passata a studiare, e dopo un insegnamento della lingua francese durato magari quindici o venti anni, non sa che cosa deve insegnare; e poi si afferma che questo risultato lo si può raggiungere con cinquanta ore di corso (fatto non si sa bene come).

Devo poi dire ancora una cosa, anche se mi rendo conto che il tempo stringe. C'è stata quella lunga polemica del ministro con il senatore Dinaro: ebbene, checché ne abbia detto l'onorevole ministro al Senato (parlo della questione dell'articolo 7, la famosa questione dell'immissione nei ruoli dello Stato), si rischia veramente di creare un'attesa, destinata ad essere poi delusa. Si parla di un 70 per cento dei posti (percentuale che poi non è esatta, perché la legge precisa che dal 1974 diventerà il 50 per cento); si dice che la graduatoria che si formerà in base a questa legge dovrà funzionare dopo che saranno esaurite le altre (quelle in base alla legge Racchetti, quelle ancora del 1968). Ora, mi sembra che nessuno di voi possa onestamente sostenere che qualcuno di coloro che avranno frequentato questi corsi sarà chiamato prima del 1974, anno in cui, per altro, i posti a loro riservati saranno soltanto il 50 per cento. Quella cifra del 70 quindi è soltanto una beffa, una norma che sta lì scritta solamente *pro forma*.

Si dice che ora c'è il posto-cattedra. Ma non si dimentichi che ci sono ancora da sistemare tutti gli insegnanti previsti dalla 831, 4 mila persone della 603, ancora 17-18 mila delle due leggi Racchetti, 75 mila della 468, e così via. Non capisco perché il Ministro della pubblica istruzione abbia voluto ironizzare sull'affermazione della compagna Farneti che in effetti questi insegnanti potranno forse ... lasciare il posto di ruolo in eredità ai figli o ai nipoti, ma loro non lo avranno. Vorrei dire al signor Ministro che non basta essere spiritosi: bisogna anche dimostrare che le cose andranno diversamente

da come la nostra compagna ha abbondantemente spiegato in quella sede.

Nella relazione scritta del senatore Limoni, in quella orale, nel discorso del Ministro, si è detto che bisogna dare la priorità al dato culturale come condizione di ricerca dell'insegnante. Noi abbiamo chiarito tante volte il nostro pensiero in merito a questa tesi. Ma una volta fatte certe affermazioni, come trionfalisticamente fa il senatore Limoni, non si deve poi introdurre nella legge un articolo come quello che concede l'abilitazione a coloro che hanno conseguito il diploma nella scuola professionale di Stato per i sordomuti. Quando in questa Commissione esaminammo la possibilità di concedere l'abilitazione da parte dell'Istituto di Bologna per i non vedenti mi pare che accortamente stabilimmo che, a parte la tecnica professionale che si poteva acquisire in istituti di questo genere, i corsi di abilitazione dovevano essere rapportati ai contenuti culturali dei corsi più generali. Ora invece vediamo sorgere, non si sa bene come, quest'altro istituto, al quale non si sa con quale titolo si accede: solo perché forse si insegna al tecnico come trasmettere una nozione al sordo si trascura completamente l'aspetto della preparazione culturale; e magari poi si lasciano fuori coloro che hanno frequentato corsi biennali presso la facoltà di otorinolaringoiatria delle università.

Sotto ogni punto di vista, insomma, si potrebbe a lungo parlare di questa legge. Vorrei riassumere le nostre osservazioni, dicendo che siamo di fronte ad un testo che vanifica completamente certi sforzi fatti, che costituisce un passo indietro. Così com'è congegnata, con il limite del 1974, appare chiarissimo che questa legge costituisce soltanto un espediente per tentare di sanare una certa situazione; si riduce cioè ad un piccolo problema di categoria (seppure anch'esso per certi aspetti importante) quello che era stato un grosso discorso sul nuovo metodo di abilitazione, sul quale si erano raccolti larghi consensi.

Circa l'ammissione nei ruoli, che è cosa importantissima, ai fini di una sistemazione della scuola, si diceva, ad esempio, che dopo l'approvazione della legge Spigaroli le cose sarebbero profondamente mutate; ebbene, onorevoli colleghi, io credo che un'argomentazione di questo genere non possa più essere sostenuta: siamo ormai alla fine di novembre e, per quello che risulta a tutti noi, le commissioni incaricate di procedere alle nomine degli insegnanti sono ben lontane dal-

l'aver esaurito il proprio lavoro. Tanto per fare un esempio, al provveditorato di Roma si è dato inizio al lavoro concernente le nomine soltanto da pochi giorni, il che vuol dire che la sola questione dei trasferimenti ha tenuto occupati fino ad ora i membri della commissione.

Eppure, credo che tutti ricordino ciò che noi dicemmo, in questa Commissione, durante la discussione del provvedimento d'iniziativa del senatore Spigaroli, quando, obbedendo ad una logica che pone gli interessi della scuola al di sopra di ogni altro, chiedemmo la soppressione dell'articolo 7, sostenendo che soltanto così si sarebbe potuto avere la certezza di un regolare inizio delle lezioni fin dai primi di ottobre. Ci fu risposto, in quell'occasione, che non era possibile sopprimere la norma in questione, giacché si doveva rispettare il diritto degli insegnanti di ruolo (a parte il fatto che le ordinanze del ministro hanno poi seguito criteri del tutto diversi, anzi addirittura opposti, rispetto a quelli contenuti nella legge).

Resta, comunque, il fatto che la situazione è sempre precaria, né il provvedimento che stiamo esaminando ci dà alcuna garanzia — vogliamo sottolineare questo punto — che si possa tendere a qualche miglioramento. Probabilmente, se non interverrà un nuovo provvedimento, o comunque una volontà decisa di cambiamento, ci troveremo, per chissà quanto tempo, di fronte al problema di una netta frattura tra l'inizio teorico dell'anno scolastico (fissato dal calendario ufficiale al 1° ottobre) e l'inizio effettivo delle lezioni (che molto spesso non si verifica prima del gennaio). È inutile, poi, tentare di mascherare questa perdita di mezzo anno scolastico (o quasi) attraverso la divisione in quadrimestri, anziché in trimestri. La realtà è che permane una condizione di disagio veramente penosa, che contribuisce a rendere perfino impopolare la scuola, di fronte alla opinione pubblica e che indubbiamente costituisce il trauma maggiore per i ragazzi.

Oggi i tempi sono difficili, anche per motivi più generali, e ciò rende ancor più delicati i rapporti tra le nuove generazioni e gli insegnanti, come del resto possiamo renderci conto facilmente. Se non si riuscirà a trovare una soluzione alla girandola continua degli insegnanti, che riduce la permanenza degli stessi a pochi mesi, nel corso dell'anno scolastico, non si sarà risolto nulla.

Secondo noi, quindi, il provvedimento che stiamo esaminando non dovrebbe assolutamente essere approvato. È superfluo ag-

giungere che il nostro gruppo esprimerà voto contrario.

Si potrebbe anche pensare di presentare degli emendamenti, tendenti a ripristinare il testo approvato a suo tempo da questa Commissione. Penso, comunque, che da una analisi meditata e coerente si potrebbe facilmente trarre la conclusione secondo la quale, piuttosto di approvare un provvedimento di questo genere, che costituisce una autentica mistificazione e determina una vera beffa per l'attesa delle categorie interessate, sarebbe certamente preferibile (credo che anche i colleghi della maggioranza, in fondo, ne siano convinti) riportare il discorso al problema serio, sostanziale, della funzione dell'insegnante. Pertanto, sarei personalmente dell'avviso che il progetto di legge non debba essere accolto.

Sappiamo, tuttavia, che esiste realmente una viva attesa, da parte delle categorie del mondo della scuola, intorno al provvedimento. A questo punto, non si può fare a meno di ricordare l'analoga attesa che esisteva per il provvedimento che poi divenne la legge n. 574, quando poi tutti sanno che ad esso se ne dovette far seguire un altro (la legge n. 820), senza che a tutt'oggi siano state completamente risolte alcune questioni sorte in seguito all'emanazione di tali disposizioni.

C'è da considerare, per avere un quadro esatto della situazione, che all'assenza totale di una politica da parte del Governo e del ministro della pubblica istruzione, alla contraddittorietà delle impostazioni, che spesso viene recepita perfino nelle leggi, quando queste ultime sono collegate empiricamente le une alle altre, si aggiunge l'enorme confusione delle ordinanze del ministro, le quali seguono una logica del tutto particolare. Non si riesce a comprendere, ad esempio, per quale motivo l'insegnamento nella scuola popolare e nei dopo-scuola, non debba essere valutato; né si può essere d'accordo sul fatto che si creino continuamente certe spinte alla necessità di battaglie corporative, che poi tutti dobbiamo condannare, in quanto non rispondono alle esigenze della scuola.

A parte ogni altra considerazione, però, noi riteniamo di trovarci di fronte ad un fatto politico. Le tormentate vicende del provvedimento che stiamo esaminando non possono certamente essere ricondotte ad un dissidio tra Camera e Senato.

La verità è che il Governo ha costantemente rifiutato di apportare il suo contributo con la presentazione di un disegno di legge su questa materia, limitandosi a far circo-

lare — all'epoca in cui era ministro l'onorevole Ferrari-Agradi — dei testi cosiddetti ufficiosi, poi « nascondendosi » dietro il Comitato ristretto, ed infine affidandosi all'iniziativa dei singoli parlamentari. Allo stesso modo che non ha mai voluto esprimere in prima persona il suo pensiero, indicando la soluzione che intendeva dare al problema, il Governo non ha neppure difeso (questa è la verità) al Senato il risultato che la maggioranza era riuscita a conseguire, sia pure con l'apporto di altre forze, in questo ramo del Parlamento.

Non serve a molto, quindi, concludere — come ha fatto l'onorevole Misasi al Senato, — dicendo che mai come in questo caso un provvedimento ha mostrato la sua paternità parlamentare. Certo, le parole dell'onorevole Misasi vanno interpretate nel senso che, essendo i proponenti alquanto numerosi ed avendo il Governo avuto costantemente cura di rimettersi alle decisioni del Parlamento, il responsabile di un simile obbrobrio legislativo non può essere individuato nel ministro !

In questo modo, alle svariate argomentazioni di tipo qualunquistico, abbiamo visto aggiungersi anche quella del ministro della pubblica istruzione, quando la sua dichiarata collocazione politica avrebbe presumibilmente dovuto metterci al riparo da una simile eventualità.

Per i motivi che ho esposto nel mio intervento, il mio gruppo non esprimerà voto favorevole sul progetto di legge, ma non presenterà neppure emendamenti. Dei responsabili dovranno pur esservi, di fronte all'opinione pubblica, per questo provvedimento: essi non potranno individuarsi che nel Governo e nella maggioranza che lo sostiene.

MORO DINO. Nel poco tempo che, obiettivamente, rimane a mia disposizione, cercherò di esprimere alcune considerazioni in merito al provvedimento in esame, che il Senato ha già votato e che la nostra Commissione dovrebbe definitivamente approvare, su richiesta di uno schieramento sindacale assai vasto, ed anche su esplicito invito del ministro della pubblica istruzione. La prima considerazione che intendo fare è la seguente: io non capisco come il senatore Limoni, nella sua relazione, possa raccomandare la approvazione del testo risultante dalle modifiche apportate dal Senato affermando che esso non è, sostanzialmente, molto diverso dal testo inviato dalla Camera all'altro ramo del Parlamento. Io, come del resto credo an-

che gli altri colleghi, sono convinto del contrario per due motivi: innanzitutto perché nel testo in esame è fissato un termine preciso entro il quale questa legge dovrebbe operare, e trascorso il quale essa automaticamente decadrebbe (il che significa che non ci troviamo di fronte a una nuova regolamentazione del sistema di abilitazione all'insegnamento); ed inoltre perché al termine dei corsi, la prova finale non consisterebbe in una elaborazione scritta del candidato, riassuntiva delle sue esperienze (come era stabilito nel testo approvato dalla Camera), ma in una dimostrazione, da parte dell'aspirante, della propria preparazione culturale, su un tema scelto dalla commissione esaminatrice.

Queste due osservazioni fondamentali rendono evidente che la proposta di legge in esame è stata sconvolta dalla Commissione VI del Senato, la quale intende lasciare inalterato l'attuale meccanismo che regola il sistema di abilitazione all'insegnamento.

Cioè, noi siamo di fronte ad un tentativo del Senato (non so quanto apprezzabile) di porre semplicemente dei rimedi alla situazione obiettivamente difficile esistente nel mondo scolastico e non quindi alla proposta di una nuova normativa diretta a disciplinare il settore (ed era questo invece il punto che la nostra Commissione aveva posto in particolare rilievo durante i suoi lavori).

Francamente, questa concezione dei problemi relativi all'ordinamento scolastico ed al sistema di preparazione degli insegnanti risente in misura notevolissima di una visione aristocratica della scuola e delle sue funzioni. Si tratta della dimostrazione delle gravi difficoltà che incontrano molte persone e molti gruppi politici nel distaccarsi dal passato, da una impostazione gentiliana che tale settore ancora oggi possiede e di cui — a mio giudizio — soffre.

Questa proposta di legge offre poi la possibilità di svolgere alcune meditazioni di respiro più ampio, relative cioè a quanto il Parlamento ha fatto — o non ha fatto — per risolvere i problemi dell'ordinamento scolastico. Noi su questi ultimi abbiamo lungamente dibattuto (o almeno abbiamo tentato di discutere), sottolineando l'esigenza di portare avanti una profonda ed estesa politica di riforme in questo ambito. Credo non occorra spendere molte parole per rilevare come, in merito, l'attività del Parlamento sia stata del tutto insufficiente, ed è quindi indispensabile individuare le ragioni di tale insufficienza.

Per quanto riguarda la riforma universitaria, innanzitutto mi pare evidente che essa non proceda a causa dell'opposizione decisa dei gruppi di destra, opposizione che trova echi favorevoli all'interno della maggioranza; la riforma della scuola media unica (nei confronti della quale ci eravamo impegnati in sede di discussione della legge-ponte) a sua volta non ha prospettive di rapida conclusione; ed infine la riforma della scuola secondaria superiore è ancora in fase di studio. E, come se non bastasse, anche il provvedimento al nostro esame, che pure è largamente atteso dalla classe degli insegnanti, non è stato a nostro giudizio sufficientemente difeso dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento.

Non vorrei tediare i colleghi con ricordi personali, ma desidero richiamare alla memoria di tutti che, discutendosi la proposta in esame (o forse un'altra, non ricordo in questo momento con precisione) io pregai il ministro della pubblica istruzione di assumere l'impegno fermo e preciso di difendere questo testo presso il Senato, ricevendo ampie assicurazioni in tal senso. Pur precisando che questo mio rilievo non ha assolutamente carattere personale, desidero dichiarare che la linea del Governo non è stata, in questa circostanza, ferma come sarebbe invece stato necessario. Cioè, ho l'impressione che di fronte alle posizioni emerse al Senato, il ministro non abbia precisato con estrema chiarezza, con determinazione, che il testo approvato dalla Camera aveva ricevuto la piena adesione del Governo e quindi non sarebbe stato suscettibile di modificazioni così profonde e devastatrici come quelle che ad esso sono state apportate.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero precisare che il rilievo dell'onorevole Moro deve essere rivolto a me, perché in quella occasione ero presente io e non il ministro.

MORO DINO. Onorevole Rosati, sono perfettamente al corrente dell'impegno personale che ella ha profuso nella difesa del provvedimento: ribadisco quindi che il mio rilievo non ha un carattere personale, ma prettamente politico.

E concludo dicendo che purtroppo questo provvedimento non mi soddisfa in nulla e per nulla, anche se sembra essere largamente atteso dai sindacati della scuola. Sarebbe interessante, a questo proposito, fare un lungo discorso sulle ragioni per le quali

si sono manifestate queste attese e per le quali tali sindacati hanno assunto delle posizioni che sarebbe troppo semplice definire di comodo, ma non vorrei dilungarmi troppo.

D'altra parte, è per non generare un autentico dramma politico a seguito di una eventuale reiezione delle proposte di legge, che il mio gruppo rinuncia alla presentazione di emendamenti che pur riterremmo necessari ma che, obbiettivamente, significherebbero un tentativo di affossamento che non è nostra intenzione manifestare.

Ciononostante le considerazioni svolte mantengono tutta la loro validità, anzi, il nostro gruppo, in altra occasione (che non sarà lontana) non farà alcuna valutazione di opportunità politica qualora ci pervengano dal Senato o ci vengano presentati testi sulla cui essenza politica non possiamo essere d'accordo. Il riferimento è assai chiaro e preciso, onorevole sottosegretario: la Camera ha approvato un testo di regolamento dello stato giuridico che ha impegnato l'Assemblea per lungo tempo con un dibattito che il Presidente ha definito importante e di elevato livello culturale; mi auguro pertanto che il Governo difenda le posizioni che ha già avuto modo di esprimere in questo ramo del Parlamento e non ci venga a dire (qualora il testo sia modificato dal Senato) che la nostra Commissione deve legiferare sotto l'urgenza del provvedimento perché un discorso del genere, fin da oggi, sarà da noi rifiutato.

PRESIDENTE. Per dar modo ai componenti di questa Commissione di seguire i lavori dell'Assemblea sospendo la seduta.

La discussione sarà ripresa al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 12,50.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

È iscritto a parlare l'onorevole Canestri. Ne ha facoltà.

CANESTRI. Signor Presidente, sarò breve perché l'altro giorno, intervenendo in sede di discussione sulla riforma universitaria a proposito dell'articolo 19, ho avuto modo di dire, anche se in termini molto succinti, qual era il giudizio del mio gruppo in merito alle vicende del problema della formazione e della professionalizzazione degli insegnanti, e al suo aggravarsi, in questi ultimi due anni.

In quel mio intervento (che richiamo non per la vaghezza di citarmi, ma perché non voglio ripetere quanto già detto) ricordavo che in questi ultimi due anni la maggioranza di governo ha dato spettacolo di contraddizioni a catena, di assoluta mancanza di chiarezza circa i suoi orientamenti ed i suoi obiettivi, quali emergono dal complesso delle scelte che quella maggioranza ha compiuto e compie.

Quando, due anni fa, il comitato ristretto cominciò a lavorare su questa materia, sembrava si muovesse da una esigenza di profondo rinnovamento dei meccanismi di formazione e di professionalizzazione degli insegnanti. Così, era una ipotesi di profondo rinnovamento pensare di abbandonare definitivamente la tradizionale eredità dei concorsi, sia per l'abilitazione, sia per le cattedre; sembrava possibile fissare — con alcune norme inevitabili di sanatoria — un termine preciso per l'inizio del funzionamento dei nuovi meccanismi.

Cosa resta oggi di quelle intenzioni? Resta una proposta in sede di riforma universitaria, che quindi vive anch'essa tutte le incertezze e le prospettive fallimentari di quella legge. C'è poi questa proposta di legge relativa ai corsi abilitanti che la maggioranza della Camera e del Senato ha ancora più caratterizzato come una sanatoria confusa, che tra l'altro non è neppure in grado di risolvere in maniera soddisfacente il problema della immissione in ruolo delle diverse categorie di insegnanti, unitariamente considerate. Si tratta di una sanatoria priva di reali prospettive, e che chiude poi tutto il più grosso discorso dei nuovi meccanismi di formazione e di professionalizzazione degli insegnanti, sia per il termine del 30 settembre 1974 che viene fissato, sia per il mantenimento del « doppio binario » dei corsi abilitanti e dei concorsi tradizionali.

In sostanza, ci troviamo di fronte ad una legge di sanatoria inefficace ed assolutamente insufficiente, e ad un rifiuto chiaro da parte della maggioranza di governo di affrontare in termini nuovi tutti i problemi relativi alla formazione ed alla immissione in ruolo degli insegnanti.

Abbiamo già avuto occasione di dire (ed oggi ne accenno solo brevemente) che non trascuriamo certamente l'importanza del momento culturale e pedagogico nella formazione professionale degli insegnanti: neghiamo però che questo debba essere il momento fondamentale. Il discorso di un rinnovamento profondo dei modi di formazione e profes-

sionalizzazione degli insegnanti implica, semmai, una soluzione a livello universitario, in sede di formazione di tutti quanti gli insegnanti: il momento culturale dev'essere risolto nella unificazione del livello di formazione di tutti gli insegnanti.

Il problema delle iniziative per l'abilitazione e l'immissione in ruolo degli insegnanti deve avere un carattere essenzialmente professionale. Quando diciamo « essenzialmente professionale » non vogliamo parlare di un tecnicismo equivoco ed astratto: vogliamo dire che un insegnante che possa svolgere compiti nuovi nella scuola e nella pratica sociale non nasce in laboratorio, o *in vitro*, ma dalla possibilità di professionalizzarsi in un vivo e sperimentale rapporto con la realtà sociale, in una dimensione di pratica sociale.

Per questo abbiamo insistito sul fatto che momento fondamentale della professionalizzazione degli insegnanti debba essere l'autogestione dei corsi, il controllo politico della propria formazione, la possibilità di instaurare — a livelli di base il più possibile decentrati — rapporti attivi e fecondi con le articolazioni sociali e con gli istituti di base della società: con gli enti locali, cioè i comuni, le province, le regioni, e con i gruppi che si sono, in questi anni, variamente formati ai livelli di base e che in diverso modo si sono occupati della scuola, dei suoi contenuti, del problema degli insegnanti, ecc.

Solo in questo modo noi vediamo una prospettiva reale di rinnovamento, per quanto attiene al ruolo ed alla funzione dell'insegnante; soltanto sulla base di questi presupposti l'insegnante avrà realmente la possibilità di rifiutare una funzione di strumento passivo della classe dirigente, che lo ha sempre impiegato come mezzo di trasmissione di determinati messaggi e modelli di comportamento.

In questo senso, il problema che questo provvedimento apre drammaticamente è non soltanto quello della sua insufficienza nei riguardi della funzione sanatoria che si propone, della incapacità a venire incontro alle stesse contraddittorie motivazioni del fronte sindacale, della inidoneità a dare una risposta valida al malessere che variamente si esprime a livello sindacale, sia che si guardi al paesaggio arretrato e corporativo del sindacalismo autonomo, sia che si ponga attenzione al tentativo di crescita, di intervento e di controllo sulla scuola che stanno operando le confederazioni sindacali dei lavoratori; il problema riguarda anche le esigenze dei

giovani neo-laureati, che dopo la sospensione dello strumento tradizionale dell'abilitazione, se lo trovano nuovamente di fronte, nella misura in cui è sancito, nel provvedimento in esame, che l'abilitazione si può conseguire anche attraverso la partecipazione al concorso a cattedre. È evidente che questi giovani non hanno alcuna prospettiva di seria qualificazione e professionalizzazione: hanno invece di fronte a sé la prospettiva di una ulteriore dequalificazione, del « Bignami di Stato », da continuare a mettere a fondamento del proprio successo individuale nei concorsi; hanno la prospettiva — e, in definitiva, è questo che conta — di contribuire, per qualche tempo ancora dopo la laurea, a mantenere prospero il mercato di lavoro di riserva, nell'ambito di una scuola che ormai comunemente viene definita un'area di parcheggio della forza-lavoro disoccupata.

Per queste ragioni, noi non vogliamo assumere alcuna corresponsabilità nei confronti di un provvedimento di tal genere; per le stesse ragioni, noi non vogliamo assolutamente cedere all'obiettivo ricatto che la maggioranza (a noi interessa poco se si tratta di una maggioranza che esiste nella Camera o nel Senato) ci pone, affermando che il progetto di legge è insoddisfacente, ma deve essere varato al più presto, a causa delle agitazioni sindacali. Noi esprimiamo nei confronti di questo provvedimento un giudizio duro, una critica severa, un atteggiamento di opposizione, ed invitiamo i colleghi della maggioranza ad assumersi tutta intera la responsabilità della sua approvazione. Vogliamo sottolineare che ci troviamo di fronte ad un progetto di legge che pretende di contrabbandare il proprio carattere di necessità e di urgenza, in relazione alle esigenze delle categorie interessate, ma che a parere nostro — ed anche di molte componenti dello stesso schieramento governativo — non potrà svolgere un'utile funzione, né come sanatoria efficace, né come sede di costruzione di meccanismi nuovi per la professionalizzazione degli insegnanti nella scuola italiana.

BADALONI MARIA. Il nostro gruppo non è certamente soddisfatto degli emendamenti apportati dal Senato a questo progetto di legge, che ha avuto un *iter* molto travagliato e che deve sopperire ad alcune esigenze che vanno, talvolta, al di là della sua stessa portata. È unicamente in nome di queste esigenze, che solo in parte possono essere soddisfatte, che il nostro gruppo si asterrà dal presentare emendamenti, e voterà a favore

della proposta di legge pervenutaci dal Senato.

Le esigenze cui mi riferisco sono quelle di permettere a molti giovani, soprattutto a quelli da poco usciti dalle università, di affrontare l'esame di abilitazione ed accedere all'insegnamento. È noto, infatti, che gli esami di abilitazione sono stati sospesi; il provvedimento dà la possibilità a questi giovani, attraverso i corsi abilitanti o le altre forme in esso previste, di accedere ugualmente alla abilitazione. D'altra parte, il progetto di legge si prefigge un termine di validità di due anni, ciò che consentirà di effettuare un congruo periodo di sperimentazione dei corsi in questione, i quali successivamente, secondo quanto prevede il disegno di legge di riforma dell'ordinamento universitario, verranno svolti (con la durata di tre anni) nell'ambito delle università.

Per queste ragioni, dichiaro che il mio gruppo voterà a favore della proposta di legge in esame.

GIOMO. Neppure il mio gruppo è completamente soddisfatto della nuova formulazione del progetto di legge, anche perché esso si presenta, ancora una volta, sotto la forma del provvedimento-ponte. L'Assemblea, infatti, sta discutendo un disegno di legge di riforma dell'ordinamento universitario nel quale è disciplinata anche la materia che ora trattiamo. Stiamo mantenendo fede alla nostra abitudine di costruire continuamente « ponti » che poi, talvolta, non adoperiamo neppure.

In ogni modo, di fronte alle esigenze obiettive di una massa di giovani, i quali oggi non hanno la possibilità di completare i loro studi e di trovare una idonea sistemazione dal punto di vista professionale, non possiamo certamente assumere un atteggiamento negativo: la mancata approvazione di questo provvedimento, infatti, andrebbe a scapito proprio di questi giovani, con grave responsabilità per la classe politica.

Per questi motivi, pur con le riserve delineate, voteremo a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole Racchetti, in sostituzione del relatore Dall'Arnellina, momentaneamente assente.

RACCHETTI, Relatore. Alcune critiche avanzate dagli oratori intervenuti nel dibatt-

tito erano già state formulate dall'onorevole Dall'Armellina nella sua relazione, ed io le condivido. D'altra parte, gli esponenti dei vari gruppi hanno riconfermato, sia pure con diverse intonazioni e sottolineature, la necessità e l'urgenza di concludere l'iter di questo provvedimento, soprattutto in considerazione del fatto che gli esami di abilitazione sono stati sospesi, e quindi bisogna provvedere, attraverso un altro meccanismo, per dare la possibilità di conseguire l'abilitazione agli insegnanti che ne sono sprovvisti.

Soltanto su un punto desidero richiamare l'attenzione dei colleghi. È stato osservato che, mentre nel testo approvato dalla Camera non era stato posto alcun termine temporale per il funzionamento dei corsi abilitanti, nel testo licenziato dal Senato è specificato che essi avranno validità fino al 30 settembre 1974. Di conseguenza, se entrerà in vigore la legge sulla riforma universitaria, i corsi dopo il 1974 saranno organizzati in base alle norme dell'articolo 19 della legge sulla riforma universitaria, mentre, in caso contrario, nel 1974 si porrà il problema se prorogare o meno l'efficacia del presente provvedimento.

Comunque, per i motivi già esposti dalla onorevole Badaloni (e da me condivisi), sono dell'avviso che si debba procedere all'esame degli articoli e alla approvazione di questa proposta di legge.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Condivido le considerazioni svolte dagli onorevoli Racchetti, Badaloni e Moro e mi auguro che i colleghi che hanno dichiarato la propria opposizione al provvedimento in esame, chiedendo al Governo di esprimere il proprio punto di vista, di non interpretare la brevità della mia replica come una mancanza di riguardo nei loro confronti.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli propongo che venga assunto come testo base il testo unificato rinviatoci dal Senato. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

In attesa dell'entrata in vigore di norme che stabiliscano nuove tecniche di formazione per il personale docente, il titolo di abi-

lizzazione all'insegnamento si consegue, a partire dall'anno scolastico 1971-72, mediante la frequenza di corsi di durata non inferiore ad un anno scolastico, organizzati dal Ministero della pubblica istruzione, di regola su basi regionali.

Ciascun corso si articola in sezioni corrispondenti alle classi e sottoclassi quali risulteranno definite nel decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al settimo comma del presente articolo.

I corsi, a carattere teorico-pratico, e i relativi piani di studio, tendono a fornire la conoscenza fondamentale dei problemi della educazione, a sviluppare le attitudini e le capacità professionali, a promuovere l'approfondimento della problematica connessa con le discipline che saranno oggetto di insegnamento e la conoscenza della didattica delle stesse, e dovranno prevedere la partecipazione attiva alle esercitazioni di tirocinio, a seminari e a gruppi di studio.

Al termine del corso ciascun candidato sostiene, innanzi ad una commissione, composta dai docenti del corso, dal coordinatore di cui al successivo articolo 2 e presieduta da un membro esterno di nomina ministeriale, una prova rivolta ad accertare le capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso e consistente nella discussione di una relazione scritta sugli studi compiuti e le esercitazioni svolte durante il corso medesimo.

La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60 centesimi.

L'iscrizione e la frequenza del corso sono gratuite. Nulla è innovato per quanto riguarda la corresponsione delle tasse di esame e di rilascio dei diplomi.

Entro il 31 agosto 1971, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, saranno rivedute e integrate le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni, anche al fine di eliminare dai titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione all'insegnamento delle singole discipline, o di gruppi di discipline, quelli che con esse non abbiano stretta attinenza. Con lo stesso decreto le classi di concorsi che comprendono la stessa disciplina, o gruppo di discipline, sono rag-

grupgate in un'unica classe nell'ambito delle scuole dello stesso grado, anche se di diverso tipo e indirizzo, ivi compresi gli istituti professionali e gli istituti di istruzione artistica.

Il decreto di cui al comma precedente determinerà anche la corrispondenza delle nuove classi di concorso con ognuna di quelle già esistenti.

A partire dall'anno scolastico 1972-73 i nuovi incarichi a tempo indeterminato di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, possono essere conferiti a coloro che siano in possesso di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline comprese nella cattedra per cui si chiede l'incarico o a coloro che sono in possesso di titolo valido per l'ammissione ai corsi di abilitazione ai sensi del settimo comma del presente articolo.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« A partire dall'anno scolastico 1971-72 e fino al 30 settembre 1974, il titolo di abilitazione all'insegnamento secondario si consegue mediante la frequenza a corsi di durata non inferiore ad un anno scolastico e subordinatamente all'esito positivo di una valutazione finale. I corsi sono organizzati dal Ministero della pubblica istruzione.

Ciascun corso si articola in sezioni corrispondenti alle classi e sottoclassi quali risulteranno definite nel decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al settimo comma del presente articolo.

I corsi, a carattere teorico-pratico, e i relativi piani di studio tendono, nella visione democratica della società e della scuola, a favorire la conoscenza fondamentale dei problemi dell'educazione, a sviluppare le attitudini e le capacità professionali, a promuovere l'approfondimento delle discipline che saranno oggetto di insegnamento e la conoscenza della didattica delle stesse; dovranno altresì prevedere la partecipazione attiva alle esercitazioni di tirocinio, a seminari e a gruppi di studio.

Al termine del corso ciascun candidato sostiene, innanzi ad una commissione composta dai docenti del corso e dal coordinatore di cui al successivo articolo 2, e presieduta da un membro esterno di nomina ministeriale, una prova rivolta ad accertare la preparazione culturale specifica in rapporto alla classe e sottoclasse di abilitazione, nonché le capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze

sviluppate nel corso e, eventualmente, nell'insegnamento. Detta prova consiste nella trattazione scritta e nella discussione di un argomento proposto dalla commissione in merito agli studi compiuti nel corso e alle esercitazioni svolte durante lo stesso, nonché alle attività didattiche eventualmente prestate.

La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60 centesimi.

L'iscrizione e la frequenza del corso sono gratuite. Nulla è innovato per quanto riguarda la corresponsione delle tasse di esame e di rilascio dei diplomi.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, saranno rivedute e integrate le tabelle annesse ai decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, e 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni, anche al fine di eliminare dai titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione all'insegnamento delle singole discipline, o di gruppi di discipline, quelli che con esse non abbiano stretta attinenza. Con lo stesso decreto le classi di concorso che comprendono la stessa disciplina, o gruppo di discipline, sono raggruppate in un'unica classe nell'ambito delle scuole dello stesso grado, anche se di diverso tipo e indirizzo, ivi compresi gli istituti professionali e gli istituti di istruzione artistica.

Il decreto di cui al comma precedente determinerà anche la corrispondenza delle nuove classi di concorso con ognuna di quelle già esistenti.

A partire dall'anno scolastico 1974-1975, i nuovi incarichi a tempo indeterminato di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, possono essere conferiti unicamente a coloro che siano in possesso di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline comprese nella cattedra per cui si chiede l'incarico.

A decorrere dall'anno accademico nel quale entreranno in funzione i corsi di abilitazione all'insegnamento previsti dalla riforma universitaria, i nuovi laureati conseguiranno l'abilitazione con le modalità stabilite dalla legge stessa ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dalla Commissione VI del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Per le lezioni teoriche, per la direzione dei gruppi di studio e dei seminari, per la guida del tirocinio e lo svolgimento delle altre attività previste dai piani di studio, ci si avvale di docenti universitari, di personale direttivo e insegnante di istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e di esperti delle materie comprese nei piani stessi.

Il corpo docente dei singoli corsi, nella prima riunione, designa, nel proprio seno, un coordinatore responsabile e formula, sentito il parere di una rappresentanza dei partecipanti, le proposte relative al piano di studio e di attività, tenuto conto di quanto disposto al terzo comma del precedente articolo 1 e degli eventuali obblighi di servizio dei partecipanti.

La Commissione VI del Senato lo ha così modificato:

« Per le lezioni teoriche, per la direzione dei gruppi di studio e dei seminari, per la guida del tirocinio e lo svolgimento delle altre attività previste dai piani di studio relativi ai corsi di cui alla presente legge, si provvede con docenti universitari, con personale direttivo ed insegnante di istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nonché con esperti delle materie comprese nei piani stessi.

Il corpo docente dei singoli corsi nella prima riunione designa nel proprio seno un coordinatore responsabile e formula le proposte relative all'attuazione del piano di studio e di attività, tenuto conto di quanto è disposto dal precedente articolo 1 e dal primo comma del successivo articolo 3. I partecipanti ai corsi possono collaborare all'organizzazione dei corsi stessi proponendo forme seminariali per lo svolgimento delle lezioni e per lo scambio delle reciproche esperienze ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dalla VI Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di cui al precedente articolo 1, è costituito presso il Ministero della pubblica

istruzione un Comitato presieduto dal Ministro, o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato e composto:

di un direttore generale designato dal Ministro secondo il settore di competenza;

di tre docenti universitari designati dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e che non siano membri della sezione medesima;

di otto tra presidi e professori di scuole secondarie statali designati dalla seconda sezione del Consiglio superiore, tra estranei alla sezione medesima, in maniera da garantire la maggiore rappresentatività possibile dei diversi ordini e gradi di scuola nonché dei diversi gruppi di discipline per le quali si organizzano i corsi;

di tre docenti degli istituti di istruzione artistica designati dalle competenti sezioni del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, tra estranei alle sezioni medesime, in modo da garantire la prevalente rappresentatività dei diversi gruppi di discipline artistiche;

di cinque rappresentanti dei sindacati della scuola, scelti dal Ministro fra i sindacati più rappresentativi sulla base di una terna di docenti fornita dalle stesse organizzazioni sindacali.

Il Comitato stabilisce i principi ed i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi e ne approva il piano istitutivo annuale.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito un comitato di quindici esperti, determina, per ciascuna classe o sottoclasse di abilitazione, i relativi piani di studio; fissa i principi ed i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi, che sono di regola nazionali, interregionali e regionali, e ne approva il piano istitutivo annuale; stabilisce le modalità di svolgimento delle prove finali.

Il comitato di cui al precedente comma è composto di:

cinque membri designati dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, non appartenenti alla sezione;

cinque membri designati, dalla seconda sezione del Consiglio stesso, tra estranei a detta sezione, in maniera da garantire la maggiore possibile rappresentatività dei diversi ordini e gradi di scuole;

due membri designati dalle competenti sezioni del Consiglio superiore delle anti-

chità e belle arti tra estranei alle sezioni stesse;

tre membri, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su designazione sindacale ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo approvato dalla VI Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

È costituita, in ogni sede di capoluogo di regione, una Commissione regionale presieduta da un provveditore agli studi della regione nominato dal Ministro della pubblica istruzione e composta dai provveditori agli studi delle province della regione o da loro rappresentanti; da tre ispettori centrali e da tre docenti universitari nominati dal Ministro della pubblica istruzione; da dieci tra presidi e professori di scuole di istruzione secondaria della regione e da due capi di istituto o docenti di istituti di istruzione artistica della regione nominati dal Ministro su designazione del Comitato centrale di cui all'articolo 3; dall'assessore regionale all'istruzione; da cinque rappresentanti dei sindacati degli insegnanti scelti dal Ministro fra i sindacati più rappresentativi sulla base di una terna di docenti fornita dalle stesse organizzazioni sindacali.

La Commissione regionale, sulla base dei criteri generali fissati dal Comitato centrale:

a) formula il piano istitutivo annuale dei corsi per la regione, specificandone l'articolazione territoriale in relazione alle esigenze di decentramento;

b) nomina il personale docente;

c) approva i piani di studio e di attività formulati dal corpo docente di ciascun corso.

I compiti di segreteria della Commissione saranno assolti dal personale degli uffici scolastici regionali o interregionali o, in mancanza, dal personale dell'ufficio scolastico provinciale del capoluogo di regione.

Per le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo della Commissione di cui al primo comma, sono costituite Commissioni provinciali aventi sede nei rispettivi capoluoghi.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« In ogni sede di capoluogo di regione è costituita una commissione regionale, presie-

duta dal sovrintendente preposto all'ufficio scolastico regionale o interregionale, e composta:

di due ispettori centrali nominati dal Ministro della pubblica istruzione;

di due docenti universitari nominati dal sovrintendente su designazione delle Università della regione e, in difetto, dell'Università più vicina;

di cinque fra presidi e professori di ruolo di scuole e istituti di istruzione secondaria della regione, e di un capo di istituto o docente di ruolo di istituto di istruzione artistica della regione, nominati dal sovrintendente;

dell'assessore regionale all'istruzione;

di tre membri, scelti dal sovrintendente su designazione sindacale.

La commissione viene integrata, per ogni provincia, con il provveditore agli studi competente.

Essa, sulla base degli indirizzi generali di cui all'articolo 3:

a) formula il piano istitutivo annuale dei corsi per la regione, specificandone l'articolazione territoriale in relazione alle esigenze di decentramento;

b) nomina il personale docente;

c) approva le proposte per l'attuazione dei piani di studio e di attività formulate dal corpo docente di ciascun corso. Queste si intendono approvate qualora decorrano inutilmente quindici giorni dalla data in cui sono ricevute.

I compiti di segreteria della Commissione saranno assolti dal personale degli uffici scolastici regionali o interregionali o, in mancanza, dal personale dell'ufficio scolastico provinciale del capoluogo di regione.

Per le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo della Commissione di cui al primo comma, sono costituite Commissioni provinciali aventi sede nei rispettivi capoluoghi ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo approvato dalla VI Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

Gli insegnanti non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1971-72, nonché i maestri di ruolo e non di ruolo con inca-

rico triennale, se in possesso di titolo di studio valido ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, sono ammessi a frequentare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento un corso di durata non inferiore a 4 mesi.

I criteri per l'organizzazione di tali corsi, le direttive generali per la formulazione dei relativi piani di studio e le modalità di svolgimento della prova finale sono stabiliti tenuto conto del disposto del terzo comma dell'articolo 1, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.

Gli insegnanti non di ruolo non abilitati con incarico a tempo indeterminato compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1971-72, se in possesso di titolo di studio valido per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, e del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni, ma non compreso tra quelli che saranno stabiliti con il decreto ministeriale di cui al settimo comma dell'articolo 1 della presente legge, sono ammessi a frequentare un corso di approfondimento culturale specifico sulla materia o sulle materie insegnate. Tale corso di durata non inferiore a 4 mesi si conclude con un giudizio di ammissibilità al corso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di cui al primo comma del presente articolo.

I criteri per l'organizzazione di tali corsi, i relativi piani di studio e le modalità di svolgimento dell'accertamento finale sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1973-1974, nonché i maestri di ruolo e non di ruolo con incarico triennale, gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di arte applicata e gli assistenti dei licei artistici, se in possesso di titolo di studio valido ai sensi e per gli effetti di cui al settimo comma del precedente articolo 1, o di titolo di studio valido per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, e 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a

frequentare, ai fini del conseguimento della abilitazione all'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline cui il titolo di studio posseduto può dare accesso, un corso speciale, con orario continuativo della durata di un mese da tenersi al termine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie e di almeno altre cinquante ore distribuite nel corso dell'anno scolastico.

I criteri per l'organizzazione e l'attuazione di tali corsi, le direttive generali per la formulazione dei relativi piani di studio, le modalità di svolgimento della prova finale, sono stabiliti tenuto conto di quanto disposto dai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 1 e dal primo comma dell'articolo 3, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il comitato di cui all'articolo 3.

Valutato il numero degli aspiranti, della ordinanza prevede altresì, sulla base dell'anzianità di servizio dei medesimi, le modalità per una eventuale distribuzione delle iscrizioni anche nei corsi successivi a quelli del primo anno di attuazione.

Il corso istituito con decreto ministeriale del 29 dicembre 1970 per la regione Trentino-Alto Adige, iniziato presso la provincia di Trento, è considerato valido ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, tenuto conto del carattere sperimentale di detto corso e delle finalità della presente legge, le norme sul termine del corso stesso e sulle modalità delle prove di esame ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo approvato dalla VI Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

Il personale direttivo e insegnante della scuola secondaria e artistica incaricato dell'organizzazione dei corsi, nel limite di cinque unità per ogni provincia, è dispensato dagli obblighi di servizio. A detto personale è corrisposto, in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di attività svolta, un compenso pari ad un sessantesimo dello stipendio iniziale corrispondente al parametro in godimento.

Al personale incaricato delle lezioni teoriche, della direzione dei gruppi di studio e dei seminari, e della guida del tirocinio, è

corrisposto, in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di effettiva attività svolta, un compenso pari ad un trentesimo dello stipendio iniziale corrispondente al parametro in godimento. Per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione tale compenso è rapportato allo stipendio iniziale del parametro 397.

Il personale di cui al primo comma che sia incaricato anche delle attività di cui al secondo comma ha diritto, per ogni giornata di effettiva attività svolta, al solo compenso previsto nello stesso secondo comma.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Al personale incaricato delle lezioni teoriche dei corsi di cui alla presente legge, nonché della direzione dei relativi gruppi di studio e dei seminari e della guida del tirocinio, è attribuito, in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di effettiva attività svolta, un compenso pari ad un trentesimo dello stipendio iniziale corrispondente al parametro in godimento. Per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione tale compenso è rapportato allo stipendio iniziale del parametro 397 ».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo approvato dalla VI Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

Coloro che alla data del 30 settembre 1972 abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo, negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria, artistica e professionale, per almeno 2 anni con qualifica non inferiore a « buono », sono inclusi, purché in possesso di abilitazione, in graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo, dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.

Saranno compilate distinte graduatorie per ciascuna delle classi di concorso quali risulteranno per effetto del decreto ministeriale di cui al precedente articolo 1.

Gli insegnanti elementari di ruolo da almeno due anni che siano in possesso di laurea e di abilitazione nonché gli insegnanti delle scuole secondarie di ruolo da almeno due anni, che siano in possesso della prescritta

abilitazione, sono inclusi a domanda nelle graduatorie di cui al precedente comma per le classi di concorso corrispondenti all'abilitazione di cui sono in possesso.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi sono compilate secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 2, secondo comma, e all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

A partire dall'anno scolastico 1972-73, il 70 per cento del numero totale delle cattedre e dei posti orario vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie indicate nell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 571, è riservato per l'immissione in ruolo di coloro che risulteranno inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dei commi precedenti.

Ogni anno, successivamente al 30 settembre, in ciascuna graduatoria vengono aggiunti, dopo l'ultimo iscritto e con gli stessi criteri di valutazione dei titoli previsti dal primo e dal terzo comma.

Con gli stessi criteri, con le stesse modalità e agli stessi fini di cui ai precedenti commi saranno compilate graduatorie nazionali permanenti per gli insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici e professionali, per gli insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte e per gli assistenti nei licei artistici, in servizio con nomina a tempo indeterminato, che abbiano compiuto o compiano nelle scuole statali due anni di servizio con qualifica non inferiore a « buono » e siano in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai normali concorsi.

Per l'immissione in ruolo ai sensi del presente articolo, si prescinde dal limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi a cattedre.

Alla copertura delle cattedre e dei posti per la restante aliquota del 30 per cento si provvede mediante concorso annuale per titoli ed esami.

A partire dal 1° ottobre 1975 l'aliquota delle cattedre vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico da destinare ai normali concorsi per titoli ed esami viene elevata al 50 per cento. In conseguenza sarà ridotta l'aliquota riservata all'assorbimento in ruolo di coloro che siano iscritti nelle graduatorie compilate ai sensi del presente articolo.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al settimo comma dell'articolo 1 della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni dei Consigli superiori, saranno stabilite le prove d'esame ed i relativi pro-

grammi per le nuove classi di concorso istituite ai sensi dell'articolo 1 e saranno aggiornati i programmi d'esame per le classi già esistenti.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Coloro che all'entrata in vigore della presente legge abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria, artistica e professionale, per almeno due anni con qualifica non inferiore a « buono », sono inclusi, purché in possesso di abilitazione, in graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.

Gli insegnanti elementari e gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo da almeno due anni che siano in possesso di abilitazione e del prescritto titolo di studio nonché gli insegnanti delle scuole secondarie di ruolo da almeno due anni, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo e che siano in possesso della prescritta abilitazione, sono inclusi a domanda nelle graduatorie di cui al precedente comma per le classi di concorso corrispondenti all'abilitazione di cui sono in possesso.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi sono compilate secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 2, secondo comma, e all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

A partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il settanta per cento del numero totale delle cattedre e dei posti orario vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie indicate dall'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 571, è riservato per l'immissione in ruolo di coloro che risulteranno inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dei commi precedenti.

Il cinquanta per cento delle cattedre e dei posti orario vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, da conferire ai sensi del precedente comma, è riservato agli insegnanti incaricati, in possesso degli altri requisiti, che siano in servizio rispettivamente nelle suddette scuole alla data di entrata in vigore della presente legge.

Dopo la conclusione dei primi corsi effettuati in base agli articoli 1 e 5 della presente legge, saranno compilate, con gli stessi criteri, con le stesse modalità e agli stessi fini di cui ai precedenti commi, graduatorie distinte per classe di abilitazione nelle quali saranno iscritti coloro che avranno conseguito il titolo di abilitazione oppure, essendone già in possesso, abbiano maturato i requisiti di servizio di cui al primo comma del presente articolo. Le graduatorie compilate in base al presente comma non potranno essere utilizzate ai fini dell'immissione in ruolo, se non dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate in base al comma primo del presente articolo.

Ogni anno, successivamente al 30 settembre coloro che avranno conseguito comunque il titolo di abilitazione e maturato i requisiti di servizio nell'anno immediatamente precedente verranno iscritti in apposite graduatorie che non potranno essere utilizzate ai fini dell'immissione in ruolo se non dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate nell'anno precedente.

Con gli stessi criteri, con le stesse modalità e agli stessi fini di cui ai precedenti commi saranno compilate graduatorie nazionali permanenti per gli insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici e professionali, compresi quelli dipendenti dallo Stato in servizio presso gli istituti tecnici commerciali e per geometri, per gli insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte e per gli assistenti nei licei artistici, in servizio con nomina a tempo indeterminato, che abbiano compiuto o compiano nelle scuole statali due anni di servizio con qualifica non inferiore a « buono » e siano in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai normali concorsi.

Il cinquanta per cento dei posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, da conferire ai sensi del quarto comma del presente articolo, è riservato agli insegnanti tecnico-pratici negli istituti professionali, agli insegnanti d'arte applicata negli istituti d'arte e agli assistenti nei licei artistici in servizio nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso degli altri requisiti di cui al precedente comma del presente articolo.

Per l'immissione in ruolo ai sensi del presente articolo, si prescinde dal limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi a cattedre.

Alla copertura delle cattedre e dei posti compresi nell'aliquota del trenta per cento,

non riservata, a norma del quarto comma del presente articolo, alle immissioni in ruolo ivi considerate, si provvede mediante concorso annuale per titoli ed esami.

A partire dal 1° ottobre 1975 l'aliquota delle cattedre vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico da destinare ai normali concorsi per titoli ed esami viene elevata al 50 per cento. In conseguenza sarà ridotta l'aliquota riservata all'assorbimento in ruolo di coloro che siano iscritti nelle graduatorie compilate ai sensi del presente articolo.

Fino al 30 settembre 1974, ai concorsi per titoli ed esami previsti dai precedenti commi potranno partecipare anche gli insegnanti non abilitati, forniti del prescritto titolo di studio, al duplice fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e della cattedra.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al settimo comma dell'articolo 1 della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni dei Consigli superiori, saranno stabilite le prove d'esame ed i relativi programmi per le nuove classi di concorso istituite ai sensi dell'articolo 1 e saranno aggiornati i programmi d'esame per le classi già esistenti ».

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo approvato dalla VI Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

Le norme di cui al precedente articolo 5 si applicano anche gli insegnanti degli istituti professionali, incaricati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, nonché agli insegnanti incaricati degli istituti d'arte e dei licei artistici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli insegnanti di cui al precedente comma, che siano in possesso di titolo di studio non compreso tra quelli che saranno previsti, per le singole classi di abilitazione, dal decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1, ma di grado pari ad essi, saranno ammessi a frequentare preliminarmente il corso previsto dal terzo comma dell'articolo 5.

Allo stesso corso saranno ammessi anche coloro che, in possesso di un titolo di studio di grado immediatamente inferiore, abbiano prestato, con nomina del consiglio di amministrazione, il corrispondente insegnamento

rispettivamente negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, per almeno 5 anni con qualifica non inferiore a « buono ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Al corso di cui al precedente articolo 5 sono ammessi anche gli insegnanti degli istituti professionali, incaricati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, nonché gli insegnanti incaricati degli istituti d'arte e dei licei artistici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se in possesso di titolo di studio non compreso fra quelli che saranno previsti, per le singole classi di abilitazione, dal decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1, ma di grado pari ad essi, nonché gli insegnanti incaricati di materie tecnico-professionali negli istituti professionali, in possesso di un titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto, sempreché alla data di inizio del corso abbiano prestato il corrispondente insegnamento, per almeno cinque anni, con qualifica non inferiore a "buono", in seguito a nomina conferita ai sensi della richiamata legge 15 febbraio 1963, n. 354, e in base a graduatorie formate con i criteri di cui ai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 1 della stessa legge ».

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo approvato dalla VI Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

Per l'insegnamento delle materie artistico-professionali negli istituti d'arte e nei licei artistici e tecnico-professionali negli istituti professionali, per le quali non possono essere previsti nel decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1 specifici titoli di studio, l'ammissione al corso per il conseguimento dell'abilitazione avviene previo accertamento dei titoli artistici e professionali da parte della Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge.

Gli insegnanti di cui al precedente comma, in servizio quali incaricati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a frequentare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione, il corso di cui al primo comma del precedente articolo 5.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Per l'insegnamento delle materie artistico-professionali negli istituti d'arte e nei licei artistici e tecnico-professionali negli istituti professionali, per le quali non possono essere previsti nel decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1 specifici titoli di studio, l'ammissione al corso per il conseguimento dell'abilitazione avviene previo accertamento dei titoli artistici e professionali da parte della Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo approvato dalla VI Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

Per gli anni scolastici dal 1972-73 al 1974-1975, le cattedre e i posti orario negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, da conferire ai sensi del quinto comma del precedente articolo 7, sono riservati agli insegnanti che, fermi restando gli altri requisiti previsti, prestano servizio quali incaricati nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli stessi anni scolastici e alle medesime condizioni, i posti da conferire ai sensi del settimo comma del precedente articolo 7 sono riservati agli insegnanti tecnico-pratici negli istituti professionali, agli insegnanti d'arte applicata negli istituti d'arte e agli assistenti nei licei artistici in servizio nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'iscrizione nella graduatoria di cui al settimo comma del precedente articolo 7, nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera equivalente al titolo valido di studio il servizio prestato per almeno 5 anni, con qualifica non inferiore a « buono », nell'insegnamento pratico anche in difetto, laddove prevista, della dichiarazione di equipollenza di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e all'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'iscrizione nella graduatoria

di cui all'ottavo comma dell'articolo 7, nei confronti degli insegnanti tecnico-pratici negli istituti professionali, degli insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte e degli assistenti nei licei artistici in servizio nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera equivalente al titolo valido di studio il servizio prestato per non meno di cinque anni con qualifica non inferiore a "buono", purché con il possesso, almeno, laddove prevista, della dichiarazione di equipollenza di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, ratificato con legge 11 dicembre 1952, n. 2528 ».

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo approvato dalla VI Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 11 non è stato modificato.

La Commissione VI del Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 12.

L'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, va interpretato nel senso che hanno diritto a fruire dei benefici da esso previsti coloro i quali, trovandosi nelle prescritte condizioni di servizio, hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media in una delle sessioni di esami indette entro un triennio dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'attuale articolo 13 (ex 12) nel seguente testo:

ART. 13.

Il diploma conseguito a seguito dei corsi di specializzazione promossi dall'istituto statale Augusto Romagnoli ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1734, ha valore di abilitazione limitatamente all'insegnamento nella scuola media statale dell'obbligo per alunni ciechi.

Il programma dei corsi, fatta salva la specifica finalità degli stessi, dovrà essere uniformato a quanto disposto nei commi secondo e terzo dell'articolo 1 della presente legge nonché ai principi ed ai criteri stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 3.

Per l'ammissione ai corsi valgono le norme generali stabilite dalla presente legge.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1971

L'istituto statale Augusto Romagnoli è autorizzato a promuovere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un corso speciale riservato ad insegnanti che prestano servizio nella scuola media statale dell'obbligo per alunni ciechi senza essere provvisti della prescritta abilitazione.

Gli insegnanti che alla data del 30 settembre 1972 abbiano prestato, dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria e artistica per alunni ciechi, per almeno due anni e con qualifica non inferiore a buono, sono inclusi, purché in possesso di abilitazione, in apposite graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.

Gli insegnanti elementari di ruolo da almeno due anni nelle scuole elementari statali per alunni ciechi, che siano in possesso di laurea e di abilitazione, sono inclusi a domanda nelle graduatorie di cui al comma precedente per le classi di concorso corrispondenti alla abilitazione di cui sono in possesso.

Per la compilazione di dette graduatorie si applicano le norme stabilite all'articolo 7 della presente legge.

Tutti i posti disponibili nelle scuole medie statali per alunni ciechi sono conferiti agli insegnanti iscritti nelle graduatorie di cui al precedente articolo.

Le norme contenute nel decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571, concernenti la istituzione delle cattedre, si intendono estese anche alle scuole medie statali per alunni ciechi.

Gli insegnanti di lingua straniera, educazione artistica ed educazione fisica sono tenuti a completare l'orario con attività integrative parascolastiche ai sensi del decreto-legge di cui al comma precedente.

L'insegnamento dell'educazione artistica e dell'educazione fisica sono riservati a personale vedente.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Il diploma conseguito a seguito dei corsi di specializzazione promossi dall'istituto statale Augusto Romagnoli ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1734, ha valore di abilitazione limitatamente all'insegnamento nella scuola media statale dell'obbligo per alunni ciechi.

Il programma dei corsi, fatta salva la specifica finalità degli stessi, dovrà essere uniformato a quanto disposto nei commi secondo e terzo dell'articolo 1 della presente legge nonché ai principi ed ai criteri stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 3.

Per l'ammissione ai corsi valgono le norme generali stabilite dalla presente legge.

L'istituto statale Augusto Romagnoli è autorizzato a promuovere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un corso speciale riservato ad insegnanti che prestano servizio nella scuola media statale dell'obbligo per alunni ciechi senza essere provvisti della prescritta abilitazione.

Gli insegnanti che alla data del 30 settembre 1972 abbiano prestato, dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria e artistica per alunni ciechi, per almeno due anni e con qualifica non inferiore a buono, sono inclusi, purché in possesso di abilitazione, in apposite graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.

Gli insegnanti elementari di ruolo da almeno due anni nelle scuole elementari statali per alunni ciechi, che siano in possesso di abilitazione e del prescritto titolo di studio, sono inclusi a domanda nelle graduatorie di cui al comma precedente per le classi di concorso corrispondenti all'abilitazione di cui sono in possesso.

Per la compilazione e l'utilizzazione di dette graduatorie si applicano le norme stabilite dall'articolo 7 della presente legge.

Tutti i posti disponibili nelle scuole medie statali per alunni ciechi sono conferiti agli insegnanti iscritti nelle graduatorie di cui al presente articolo.

Le norme contenute nel decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571, concernenti la istituzione delle cattedre, si intendono estese anche alle scuole medie statali per alunni ciechi.

Gli insegnanti di lingua straniera, educazione artistica ed educazione fisica sono tenuti a completare l'orario con attività integrative parascolastiche ai sensi del decreto-legge di cui al comma precedente.

L'insegnamento dell'educazione artistica e quello dell'educazione fisica sono riservati a personale vedente ».

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1971

Pongo in votazione questo articolo nel testo pervenuto dal Senato.

(È approvato).

La Commissione VI del Senato ha aggiunto i due seguenti articoli 14 e 15, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 14.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche nei confronti degli istituti professionali di Stato preposti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione professionale dei ciechi a norma dell'articolo 32 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449.

L'attestato conseguito nei corsi di formazione per insegnanti ed insegnanti tecnico-pratici di cui ai decreti 1° giugno 1970, n. 1399, e n. 1400, nonché il diploma di abilitazione all'insegnamento ai ciechi di cui agli articoli 25 e 28 del citato decreto n. 1449 e all'articolo 5 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, hanno valore di abilitazione all'insegnamento presso istituti professionali di Stato per ciechi e ad insegnanti tecnici, pratici e grafici in ogni altra scuola per minorati della vista.

L'immissione in ruolo degli insegnanti incaricati avrà luogo, secondo apposite graduatorie nazionali permanenti, a norma di quanto stabilito dal precedente articolo.

(È approvato).

ART. 15.

Il diploma di specializzazione ottenuto a conclusione dei corsi di formazione organizzati dall'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Antonio Magarotto » per sordomuti, previsti dagli articoli 3 e 1, rispettivamente, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996, e della legge 2 aprile 1968, n. 472, ha valore di abilitazione limitatamente all'insegnamento nella scuola secondaria per sordomuti.

Per quanto riguarda il programma dei corsi promossi dal suddetto istituto, l'ammissione, la promozione di corsi speciali riservati agli insegnanti in servizio nonché l'utilizzazione dei posti disponibili e il completamento dell'orario, si applicano le norme previste dal precedente articolo 13.

Per gli insegnanti delle scuole secondarie per sordomuti saranno redatte graduatorie nazionali distinte per la scuola media statale

dell'obbligo e per gli istituti professionali di Stato per sordomuti.

La nostra Commissione aveva approvato l'attuale articolo 16 (ex 13) nel seguente testo:

ART. 16.

I corsi previsti all'articolo 5 saranno effettuati limitatamente ai tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica con incarico a tempo indeterminato che, a norma della legge 19 ottobre 1970, n. 832, conseguiranno il prescritto titolo di studio, saranno organizzati, per un triennio a partire dall'anno scolastico 1974-75, corsi abilitanti analoghi a quelli contemplati al primo comma dell'articolo 5.

La Commissione VI del Senato lo ha così modificato:

« Per gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica con incarico a tempo indeterminato che, a norma della legge 19 ottobre 1970, n. 832, conseguiranno il prescritto titolo di studio, saranno organizzati, per un triennio a partire dall'anno scolastico 1973-1974, corsi abilitanti analoghi a quelli contemplati dall'articolo 5.

A titolo di sanatoria, sono considerati validi ai fini di quanto disposto dalla presente legge i diplomi conseguiti, ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, in seguito alla frequenza ai corsi tenuti dagli istituti superiori di educazione fisica, statali o parreggiati, anche se siano stati conferiti ad insegnanti che, in possesso di diploma rilasciato da istituto d'arte, siano privi del prescritto titolo di scuola secondaria superiore ».

Pongo in votazione questo articolo nel testo pervenutoci dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'ex articolo 14 nel seguente testo:

« Il Comitato centrale di cui all'articolo 3 indica annualmente i modi e i tempi per l'attuazione da parte delle Commissioni regionali di cui all'articolo 4 di speciali corsi riservati agli insegnanti di ruolo che intendono conseguire una abilitazione all'insegnamento diversa da quella di cui sono già in possesso ».

La VI Commissione del Senato lo ha soppresso. Pongo in votazione il mantenimento

dell'articolo 14 approvato dalla nostra Commissione.

(È respinto).

La nostra Commissione aveva approvato l'attuale articolo 17 (ex 15) nel seguente testo:

ART. 17.

Il personale non di ruolo di segreteria, tecnico e ausiliario, di categorie corrispondenti alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, viene assunto, nel limite dei posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascun ruolo, sulla base di graduatorie provinciali compilate nei modi stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, in analogia a quanto previsto, per il personale insegnante, dagli articoli 3 e 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

Contro i provvedimenti adottati in applicazione delle norme di cui al precedente comma, è ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla Commissione di cui all'articolo 11 della predetta legge 13 giugno 1969, n. 282, la quale, per la decisione dei ricorsi predetti, è integrata con due rappresentanti del personale non insegnante in servizio in scuole o istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, nominati dal provveditore agli studi. La Commissione decide con provvedimento definitivo.

Gli impiegati non di ruolo delle categorie indicate nel primo comma del presente articolo, che abbiano compiuto o compiano un periodo di lodevole servizio di almeno tre anni, ridotto ad un anno per gli ex combattenti e categorie equiparate, sono collocati, a domanda, nei corrispondenti ruoli ordinari ed assegnati alla qualifica iniziale delle rispettive carriere in base a graduatorie ad esaurimento.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Al personale non di ruolo di segreteria, tecnico e ausiliario, di categorie corrispondenti alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica statali, in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, l'incarico viene conferito nel limite dei posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascun ruolo, sulla base di graduatorie provinciali compilate nei modi stabiliti con

ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, in analogia a quanto previsto, per il personale insegnante, dagli articoli 3 e 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282. A tal fine, la commissione provinciale di cui all'articolo 3 della citata legge n. 282 del 1969 viene integrata con tre rappresentanti del personale non insegnante, nominati secondo le modalità previste dal medesimo articolo. Tali rappresentanti dovranno curare, insieme con il funzionario del Provveditorato a ciò delegato, tutte le operazioni relative alle assunzioni del personale non insegnante.

Contro i provvedimenti adottati in applicazione delle norme di cui al precedente comma, è ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla commissione di cui all'articolo 11 della predetta legge 13 giugno 1969, n. 282, la quale, per la decisione dei ricorsi predetti, è integrata con due rappresentanti del personale non insegnante in servizio in scuole o istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, nominati dal provveditore agli studi, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria. La Commissione decide con provvedimento definitivo.

Salvo quanto stabilito dall'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, gli impiegati non di ruolo di categorie corrispondenti alle carriere esecutive ed ausiliarie assunti a norma del primo comma del presente articolo che abbiano compiuto o compiano un periodo di lodevole servizio di almeno tre anni, ridotto ad un anno per gli ex combattenti e categorie equiparate, sono collocati, a domanda, nei corrispondenti ruoli ordinari ed assegnati alla qualifica iniziale della rispettiva carriera in base a graduatorie ad esaurimento.

Il Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza fissa i tempi, i modi e i titoli valutabili per l'iscrizione nelle predette graduatorie ».

Pongo in votazione questo articolo nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'attuale articolo 18 (ex 16) nel seguente testo:

ART. 18.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale di ruolo delle carriere esecutiva ed ausiliaria, compreso quello di educazione fisica, delle scuole e istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, che abbia

svolto per almeno due anni le mansioni proprie, rispettivamente, delle carriere di concetto ed esecutiva, è inquadrato, nel limite dei posti disponibili e previo superamento di un esame-colloquio sui servizi di istituto, nella qualifica iniziale della carriera di cui ha esercitato le mansioni.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Nella prima applicazione della presente legge, il personale di ruolo delle carriere esecutiva ed ausiliaria, compreso quello di educazione fisica, delle scuole e istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, che abbia svolto per almeno due anni le mansioni proprie, rispettivamente, delle carriere di concetto ed esecutiva, è inquadrato, previo superamento di un esame-colloquio sui servizi di istituto, nella qualifica iniziale della carriera di cui ha esercitato le mansioni ».

Pongo in votazione questo articolo nel testo del Senato.

(È approvato).

La VI Commissione del Senato ha aggiunto il seguente articolo 19 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 19.

Il personale di cui all'articolo precedente è inquadrato, con graduatoria ad esaurimento e previo superamento di un esame-colloquio sui servizi di istituto, purché fornito del titolo di studio prescritto, nella qualifica iniziale della carriera di cui ha esercitato le mansioni.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'attuale articolo 20 (ex 17) nel seguente testo:

ART. 20.

Nella provincia di Bolzano e nelle regioni ove sono istituite scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, ferme restando le norme di cui ai precedenti articoli, per il conseguimento del titolo di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana si osservano le disposizioni che seguono.

Nelle suddette regioni e nella provincia di Bolzano vengono costituite apposite Commissioni speciali che svolgono i compiti di cui all'articolo 4.

I corsi si svolgeranno nella lingua materna dei candidati e, per gli aspiranti al titolo di insegnamento nelle scuole delle località ladine in provincia di Bolzano, nella lingua d'insegnamento. Le Commissioni speciali potranno avvalersi della collaborazione delle università italiane, che a tal fine potranno utilizzare l'opera di docenti di università straniere.

Le norme relative alla composizione delle suddette Commissioni speciali saranno dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, che a tal fine terrà conto dei criteri di cui all'articolo 4, in relazione alle particolari esigenze scolastiche locali.

Ai corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesca in provincia di Bolzano sono ammessi anche coloro che siano in possesso di uno dei corrispondenti titoli accademici austriaci ritenuti equivalenti ai titoli accademici italiani di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 4 settembre 1956 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 232 del 14 settembre 1956 e successive modificazioni e integrazioni.

Nella prima applicazione della presente legge, ai corsi per il conseguimento del titolo di abilitazione potranno essere ammessi coloro che, avendo prestato cinque anni di servizio lodevole nelle rispettive scuole di istruzione secondaria con insegnamento di lingua diversa da quella italiana, siano in possesso del titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per coloro che, ai sensi dei precedenti commi, abbiano presentato la domanda di riconoscimento o di dichiarazione di equipollenza, ai fini dell'inclusione nei ruoli è valido il servizio nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana prestato dopo la data di presentazione della suddetta domanda, anche se tale riconoscimento o dichiarazione sia avvenuto o avvenga in data posteriore.

Per gli adempimenti nelle scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, i concorsi per titoli ed esami di cui al nono comma dell'articolo 7 saranno banditi con apposito decreto contemporaneamente ai concorsi nazionali.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Il titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana si consegue mediante la frequenza di appositi corsi per i quali, ferme restando le norme di cui ai precedenti articoli, si osservano le disposizioni contenute nel presente articolo.

I corsi di cui al primo comma si svolgono nella lingua di insegnamento di tali scuole, salvo quelli per l'insegnamento della lingua e letteratura italiana, che sono integrati da lezioni ed esercitazioni nella lingua di insegnamento.

Nelle regioni dove sono istituiti scuole ed istituti di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e nella provincia di Bolzano, vengono costituite commissioni speciali con le funzioni, per i corsi di cui al primo comma del presente articolo, indicate dall'articolo 4.

Tali commissioni speciali possono servirsi della collaborazione di università italiane, le quali potranno, ai fini considerati, avvalersi anche di docenti di università straniere.

Le norme relative alla composizione delle suddette Commissioni speciali saranno dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, che a tal fine terrà conto dei criteri di cui all'articolo 4, in relazione alle particolari esigenze scolastiche locali.

Ai corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesca in provincia di Bolzano sono ammessi anche coloro che siano in possesso di uno dei corrispondenti titoli accademici austriaci ritenuti equivalenti ai titoli accademici italiani di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 4 settembre 1956 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 232 del 14 settembre 1956 e successive modificazioni e integrazioni.

Nella prima applicazione della presente legge, ai corsi per il conseguimento del titolo di abilitazione potranno essere ammessi anche coloro che, avendo prestato due anni di servizio con qualifica non inferiore a "buono" nelle rispettive scuole di istruzione secondaria con insegnamento di lingua diversa da quella italiana, siano in possesso del titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Ai fini dell'immissione nei ruoli ai sensi del precedente articolo 7 è valido il servizio prestato dopo la data del rilascio del relativo titolo di studio estero, anche se la dichiarazione di equipollenza sia avvenuta o avvenga in data posteriore.

Le graduatorie permanenti di cui all'articolo 7 della presente legge, per l'immissione nei ruoli delle scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, saranno compilate su base regionale e, per la provincia di Bolzano, su base provinciale, rispettivamente dal provveditore agli studi del capoluogo di regione e da quello competente per la provincia di Bolzano.

La validità dei titoli di abilitazione conseguiti ai sensi del presente articolo potrà essere estesa alle scuole con lingua di insegnamento italiana e viceversa, previo accertamento della rispettiva conoscenza linguistica, da effettuarsi in un colloquio le cui modalità saranno stabilite con decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione contemporaneamente al decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 7, sempreché l'insegnante sia in possesso degli altri requisiti e titoli normalmente prescritti.

Le abilitazioni all'insegnamento conseguite, da cittadini di lingua materna tedesca, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, fino alla data del 15 giugno 1964 e quelle conseguite in concorsi a cattedre ed esami di abilitazione indetti anteriormente all'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 972 del 1957, sono valide per l'insegnamento nelle scuole con lingua tedesca della provincia di Bolzano.

Per gli insegnanti di stenografia e dattilografia negli istituti tecnici e professionali di Stato con lingua di insegnamento tedesca e delle località delle Valli ladine che abbiano prestato servizio ininterrotto per almeno dieci anni scolastici nel periodo dal 1949-50 al 1970-71 negli istituti di istruzione tecnica e professionale, ovvero nelle ex scuole e corsi secondari di avviamento professionale e nelle ex scuole tecniche, la carriera sarà fatta decorrere, una volta raggiunto il grado di ordinario, agli effetti giuridici ed economici, dall'inizio del servizio prestato con titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di abilitazione ».

Pongo in votazione questo articolo nel testo pervenutoci dal Senato.

(È approvato).

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1971

L'ultimo articolo del provvedimento non è stato modificato.

Passiamo agli ordini del giorno. Gli onorevoli Meucci, Rausa, Buzzi, Bardotti, Giordano, Racchetti, Badaloni Maria, Elkan, Calvetti e Bertè hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VIII Commissione (Istruzione) della Camera dei deputati

impegna il Governo

a stabilire, in fase di ordinanza applicativa dell'articolo 5 della proposta di legge n. 49-B, le modalità di svolgimento della prova finale, ispirandosi ai motivi informativi emersi anche durante questa discussione, che attribuiscono a detta prova prevalentemente un carattere di accertamento delle attitudini didattiche ».

MEUCCI. L'ordine del giorno da noi presentato vuole impegnare il Governo, tenendo presente l'articolo 5 della proposta di legge n. 49-B, relativo a quei professori che insegnano già da diversi anni, a tenere presente, nella fase di ordinanza applicativa, i criteri di accertamento finora seguiti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raicich e Sanna hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VIII Commissione (Istruzione) della Camera dei deputati,

visto il testo dell'articolo 8 della proposta di legge: " Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante " che dà la possibilità di frequentare i corsi previsti dall'articolo 5 agli insegnanti di materie tecnico-professionali negli istituti professionali purché " abbiano prestato il corrispondente insegnamento per almeno cinque anni in seguito a nomina conferita ai sensi della richiamata legge 15 febbraio 1963, n. 354 " ,

impegna il Governo

ad interpretare questa norma nel senso che vengano riconosciuti nel computo dei cinque anni prescritti anche gli anni di insegnamento prestati con incarico a tempo indeterminato ai sensi della legge 13 giugno 1969, n. 282 ».

SANNA. L'ordine del giorno da noi presentato ha lo scopo di sanare una grave ingiustizia che è stata commessa dal Senato nel

modificare la proposta di legge approvata dalla nostra Commissione.

L'articolo 5 prescrive infatti che sono ammessi a frequentare i corsi gli insegnanti di ruolo e non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, mentre, all'articolo 8, che estende la possibilità di frequentare tali corsi anche ad altre categorie di insegnanti, è stata apportata una modifica che esclude da tale beneficio alcuni professori per i quali la nomina a tempo indeterminato non esiste più. L'articolo 8, nel testo approvato dalla nostra Commissione, introduceva invece due categorie di insegnanti: quelli degli istituti professionali, incaricati ai sensi della legge n. 354, nonché gli incaricati degli istituti d'arte e dei licei artistici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che abbiano prestato, con nomina del consiglio di amministrazione, il corrispondente insegnamento rispettivamente negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, per almeno 5 anni. È evidente che in quest'ultima categoria sono compresi anche coloro con nomina a tempo indeterminato.

Il Senato, invece, ha rigidamente stabilito che l'ammissione è prevista solo per gli insegnanti incaricati ai sensi della legge 13 febbraio 1963, n. 354.

Ne consegue perciò che coloro i quali hanno ottenuto la nomina in base alla legge n. 282 e coloro che hanno completato i cinque anni in parte ai sensi della legge n. 354 e in parte ai sensi della legge n. 282 vengono esclusi.

Proprio a questo proposito ho ricevuto una lettera da un insegnante che, avendo chiesto il riconoscimento di cinque anni di servizio, se lo è visto rifiutare dal preside dell'istituto con l'argomentazione che di questi cinque anni, quattro erano stati compiuti in base alla legge n. 354 ed uno in base alla legge n. 282.

Prego pertanto l'onorevole Sottosegretario di voler accogliere questo ordine del giorno, al fine di sanare un'evidente ingiustizia nei confronti di alcuni professori.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rausa, Meucci, Bardotti, Spitella, Bertè, Elkan, Buzzi, Caiazza e Calvetti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VIII Commissione (Istruzione) della Camera dei deputati

impegna il Governo,

per quanto riguarda l'ordinanza applicativa degli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 della proposta di

legge n. 49-B, a prevedere norme idonee a evitare che i licei artistici, gli istituti d'arte e gli istituti professionali vengano privati delle esperienze didattiche conseguite nelle discipline che li caratterizzano e dell'opera degli insegnanti specializzati che sono in attesa di sistemazione ».

RAUSA. Il mio ordine del giorno è di tutta evidenza, e non ha bisogno di essere illustrato. Esso tende a ricordare lo spirito nel quale fu formulato il primo testo originariamente approvato da questa Commissione per quanto riguarda la posizione e la permanenza degli insegnanti specializzati dei licei artistici, degli istituti d'arte e degli istituti professionali. L'opera di questi insegnanti è pressoché insostituibile: senza di essi questo particolare tipo di scuola sarebbe depauperata di preziose esperienze didattiche e, al limite, potrebbe venire a mancare alla funzione che è chiamata a svolgere.

Per questi motivi chiedo che il Governo, con una sua ordinanza, si adoperi per ripristinare il senso di quel testo che è stato poi modificato.

TEDESCHI. Tralascio le considerazioni che si potrebbero fare in merito al valore degli ordini del giorno, anche di quelli che chiedono un impegno del Governo.

Devo però dire che davvero non riesco a capire come si possa sperare che il Governo, con una ordinanza, agisca in maniera diversa da quanto è chiarissimamente disposto in un preciso articolo di legge. Queste ordinanze, tra l'altro, sono di solito affidate a funzionari, alcuni dei quali ignorano persino la grammatica italiana; mi pare quindi strano che queste persone possano spiegare la legge.

Questo ordine del giorno, quindi, mi pare piuttosto un'ipocrisia. Il testo originariamente approvato dalla Camera è stato poi modificato dal Senato: questo, evidentemente, non è accaduto per caso; il Governo in quella sede si è probabilmente espresso a favore delle modifiche che sono state apportate alla legge. Davvero non capisco che significato abbia chiedere che il Governo si impegni, in definitiva, a disattendere quanto è stabilito dalla legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno che sono stati presentati ?

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo che il Governo

possa accogliere l'ordine del giorno Meucci, impegnandosi in linea di massima, con piena lealtà nei confronti della Commissione.

Per quanto riguarda gli altri due ordini del giorno, con minore preoccupazione per quello dei colleghi Raicich e Sanna, con preoccupazione maggiore per quello dei colleghi Rausa ed altri, posso dire che il Governo può accoglierli nei limiti consentiti da una interpretazione delle norme che non sia in contrasto, naturalmente, con il dettato della legge che sta per essere votata. È evidente che il Governo non può impegnarsi che in questa misura; non potrei dire altro, proprio per il rapporto di correttezza che esiste tra di noi: credo che nessuno dei membri di questa Commissione possa rimproverarmi di aver mai assunto un impegno che non ero in grado di mantenere.

Dichiaro perciò di accettarli come raccomandazione.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, i presentatori si dichiarano soddisfatti, o insistono per la votazione dei loro ordini del giorno ?

MEUCCI. Non insisto, signor Presidente.

RAICICH. Mi dichiaro soddisfatto.

RAUSA. Anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Foderaro ed altri; Pit-zalis; Cavaliere; Bronzuto ed altri; Romanato ed altri; Reale Giuseppe e Meucci; Alessi; Pisoni ed altri; Riccio; Laforgia ed altri; Bronzuto ed altri; Giordano ed altri; Tantalò ed altri; Azimonti ed altri; Pavone ed altri; Moro Dino ed altri; Bronzuto ed altri; D'Antonio; Racchetti e Rognoni; Alessi; Menicacci; Giomo e Bonea; Giomo ed altri; senatori Spigaroli e Codignola: « Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante » (Approvata, in un testo unificato,

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1971

dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (49, 83, 410, 660, 733, 752, 971, 1068, 1096, 1276, 1293, 1380, 1404, 1415, 1431, 1453, 1600, 1601, 1932, 2462, 2172, 2351, 2386, 2716-B):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	20
Voti contrari	9

(La Commissione approva).

Avverto che, a seguito dell'approvazione della proposta di legge Foderaro ed altri, è assorbita la proposta di legge senatori Spigarioli ed altri n. 3101.

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bardotti, Bernardi, Bertè, Bini, Buzzi, Caiazza, Calvetti, Canestri, Dal-

l'Armellina, Elkan, Giannantoni, Giomo, Giordano, Granata, Levi Arian Giorgina, Mengozzi, Meucci, Nannini, Pascariello, Patrini, Racchetti, Raicich, Rausa, Rognoni, Romanato, Sanna, Spitella e Tedeschi.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO